

**CIRCOLARE N. 06/2019**

Gent.mi Clienti  
Loro sedi

**Oggetto: Regolarizzazione delle violazioni formali**

Nell'ambito del "Collegato alla Finanziaria 2019" è stata prevista la possibilità di regolarizzare le irregolarità, infrazioni ed inosservanze di obblighi/adempimenti di natura formale commesse fino al 24/12/2018, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento dei tributi.

Più dettagliatamente oggetto della regolarizzazione saranno le violazioni:

- per cui è competente l'Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni (pertanto non riguardano ad esempio INPS e/o INAIL);
- commesse fino al 24/10/2018 dal contribuente, dal sostituto d'imposta, dall'intermediario, da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti anche solo di comunicazione di dati;
- che non rilevano nella determinazione della base imponibile e dell'imposta ai fini iva, irap, irpef, ires, addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti di imposta;
- il cui mancato od erroneo adempimento comporta comunque l'irrogazione di una sanzione per i suddetti tributi.

Si rilevano pertanto regolarizzabili ad esempio:

- la mancata e/o errata presentazione delle liquidazioni iva periodiche, dello spesometro, dei modelli intra;
- l'errata applicazione del reverse charge;
- l'omessa presentazione del modello F24 "a zero".

Ai fini del perfezionamento della regolarizzazione è necessario:

- rimuovere le irregolarità e/o omissioni entro il 02/03/2020 (salvo che ciò non sia possibile/necessario come ad esempio in caso di errata applicazione del reverse charge);

UMBERTO GIUPPONI  
*Dottore Commercialista*

---

- versare, mediante modello F24, in unica soluzione entro il 31/05/2019 o in due rate di pari importo entro il 31/05/2019 ed il 02/03/2020, l'importo di Euro 200,00 (duecento/00) per ciascun periodo d'imposta che si intenda regolarizzare.

Si ricorda infine che sono prorogati di due anni i termini di prescrizione delle violazioni formali commesse fino al 31/12/2015, che pertanto potranno essere accertate fino al 31/12 del settimo anno successivo a quello della violazione.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento mi è gradita l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Bergamo, 01 aprile 2019

Dott. Umberto Giupponi

